

Repertorio n. 21742

Fasc. n. 013.03.02/2018

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Rinnovo del contratto di appalto Rep. 21688 del 12/05/2017 per l'affidamento del servizio trasporto studenti scuole secondarie di secondo grado presso impianti sportivi per lo svolgimento delle attività di scienze motorie e sportive, periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2018. Lotto 3 Liceo Alberti - Firenze CIG 729654643D

VISTI:

- l'art. 1, comma 16, della Legge n. 56 del 7 Aprile 2014 il quale prevede che dal 1 gennaio 2015 la Città metropolitana subentra alla Provincia di Firenze e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;
- il D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali a norma dell'art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265", per le disposizioni non incompatibili con la predetta legge n. 56/2014;
- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città metropolitana che all'art. 1 prevedono che "la Città metropolitana, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze";
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 27 del 28/12/2017 di approvazione della macrostruttura organizzativa della Città metropolitana;

Tutto ciò premesso:

L'anno duemiladiciotto (2018) addì sette (7) del mese di marzo, in Firenze, in una sala degli Uffici della Città metropolitana di Firenze, posti in Via Cavour n. 1, dinanzi a me dr. Rocco Conte, Vice Segretario Vicario della Città metropolitana di Firenze, come da Decreto del Sindaco metropolitano n. 20

del 29/12/2017, autorizzato a rogare i contratti di cui l'Ente è parte, sono comparsi:

- **Dott.ssa Rossana BIAGIONI**, nata a Firenze (FI) il 30/09/1966, la quale interviene ed agisce nel seguente contratto non in proprio, ma in nome e per conto della Città metropolitana di Firenze (di seguito nel presente atto "Stazione Appaltante") con sede in Via Cavour n. 1 – Firenze (C.F. 80016450480), nella sua qualità di Dirigente della Direzione "Istruzione, Promozione ed Eventi", come da Decreto del Sindaco metropolitano n. 24 del 29/12/2017, in applicazione dell'art. 107 comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, nonché in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente, domiciliata per le funzioni presso la sede dell'Ente medesimo;

- **Sig. Dero BALDECCHI**, nato a Castelfranco di Sopra (AR) il 31/05/1940, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di Amministratore Unico e quindi Legale rappresentante dell'Impresa Appaltatrice PITTI VIAGGI SRL con sede legale in Pian di Scò (AR), Via Italia 12 (CAP 52026), C.F./Partita IVA e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Arezzo 00910140516, iscritta al n. 78669 del REA, in seguito "Prestatore di Servizi".

Detti componenti, della cui identità personale e rispettive indicate qualità io Vice Segretario Vicario rogante sono certo premettono che:

- a) con Determina Dirigenziale n. 125 del 30/01/2017, esecutiva, sono stati approvati i verbali delle sedute pubbliche dei giorni 12, 16 e 18 gennaio 2017 e, previa effettuazione delle verifiche di legge a cura del Dirigente responsabile della procedura di gara, il servizio è stato

- aggiudicato definitivamente alla Ditta PITTI VIAGGI SRL, con sede legale in Pian di Scò (AR), Via Italia 12, con il ribasso dell' 1 % sui prezzi di appalto e così per l'importo di netti € 55.266,75 IVA esclusa (cinquantacinquemiladuecentosessantasei/75), contratto Rep. 21688 del 12/05/2017;
- b) con Determinazione Dirigenziale n. 2001 del 12/12/2017, esecutiva, è stato tra l'altro stabilito ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale di appalto e dell'art. 3 del richiamato contratto Rep. 21688 del 12/05/2017:
- di rinnovare il contratto Rep. 21688 del 12/05/2017 relativo all'affidamento del servizio di trasporto studenti scuole secondarie di secondo grado presso impianti sportivi per lo svolgimento delle attività di scienze motorie e sportive, periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2018, Lotto 3 Liceo Alberti con la ditta PITTI VIAGGI SRL;
 - che il rinnovo avviene agli stessi prezzi, patti e condizioni del precedente contratto Rep. 21688/2017;
- c) la spesa è finanziata – come da impegni indicati nella suddetta determina n. 2001/2017 – con fondi del bilancio della Città metropolitana di Firenze;
- d) ai fini dell'accertamento del permanere dei requisiti di ordine generale sono stati acquisiti dalla Stazione Appaltante i certificati di cui all'art. 80 del Codice e il DURC in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 c. 4 e c. 5 del D. L. 69/2013, convertito in L. 98/2013;
- e) il Prestatore di Servizi ha indicato nella dichiarazione presentata in sede di offerta e conservata in atti, di volersi avvalere del subappalto nella

misura del 5%;

- f) le parti dichiarano inoltre che in conseguenza della tipologia del servizio non è richiesta la redazione del documento di valutazione dei rischi (DUVRI), né sono previsti costi per la sicurezza.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - Responsabile del procedimento

Responsabile Unico del Procedimento ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 31 del Codice è, per il presente appalto, la dott.ssa Rossana Biagioni.

ARTICOLO 3 - Oggetto del contratto, durata e corrispettivo

La Stazione Appaltante affida al Prestatore di Servizi, che accetta, il rinnovo del servizio relativo al trasporto degli studenti di scuole secondarie di secondo grado del Liceo Alberti – Firenze presso impianti sportivi per lo svolgimento delle attività di scienze motorie e sportive per periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2018, alle condizioni stabilite nel Capitolato (allegato parte integrante al presente contratto sotto la lettera “A”) nell’Offerta Economica e nell’Offerta Tecnica (allegate sotto la lettere “C” e “D”) per un importo di € 46.431,00 IVA esclusa (quarantaseimilaquattrocentotrentuno/00) a seguito di applicazione del ribasso dell’ 1%.

Le parti danno reciprocamente atto che ai sensi dell’art. 106 del Codice il servizio potrà subire variazioni in aumento o diminuzione fino ad un massimo del 20% in relazione a motivate esigenze degli istituti scolastici. In tal caso la variazione del corrispettivo verrà proporzionata all’offerta presentata in sede di gara, prendendo a base il costo bus a giorno derivante dall’offerta, che rimarrà

invariata per tutta la durata dell'appalto, salvo l'eventuale revisione del prezzo di cui all'art. 22 del Capitolato.

ARTICOLO 4 - Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio verrà svolto sulla base del Capitolato nonché dell'offerta presentata in sede di gara e depositata agli atti. Il servizio di trasporto dagli Istituti Scolastici alle Palestre e ritorno dovrà essere svolto dall'Impresa aggiudicataria mediante utilizzo di proprio personale e dei mezzi di proprietà o nella disponibilità della ditta aggiudicataria, e comunque nel rispetto di tutte le condizioni elencate all'art. 8 del Capitolato. In particolare, per l'esecuzione del presente appalto il Prestatore di servizi utilizzerà 1 autobus, immatricolato nel 2015, categoria euro 6, oltre a 1 mezzo di riserva.

ARTICOLO 5 - Pagamento

Il corrispettivo verrà fatturato dall'aggiudicatario per ciascuna mensilità. Il corrispettivo mensile sarà liquidato entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura mensile, previa acquisizione del documento di regolarità contributiva. L'aggiudicatario dovrà allegare alle fatture mensili relative al servizio svolto un prospetto riassuntivo, controfirmato da un docente accompagnatore, con la specifica dei viaggi giornalieri e complessivi mensili effettivamente svolti o non disdettati via fax o via mail entro le ore 18.30 del giorno lavorativo precedente.

In caso di esito negativo della verifica di regolarità contributiva e retributiva del Prestatore di Servizi e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 30 c. 5 e c. 6 del Codice è previsto l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 30 c. 5 e c. 6 dello stesso Codice.

Il Prestatore di Servizi, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche indicato con nota del 09/05/2017 con l'impegno a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari di questa Stazione Appaltante, ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

Il Prestatore di Servizi si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto.

Il Prestatore di Servizi si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Città metropolitana di Firenze, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le violazioni alla Legge 136/2010 e s.m. comporteranno la risoluzione del contratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della suddetta Legge.

Il pagamento di un importo superiore al limite di legge è soggetto alla verifica di cui al D.M. 40/2008.

Ogni eventuale cessione di credito relativa al presente contratto potrà effettuarsi con le modalità di cui all'art. 106 c. 13 del Codice.

Così come previsto dalla convenzione relativa alla concessione del servizio di tesoreria afferente il periodo 2016-2020 siglata dalla Città metropolitana, l'esecuzione dei pagamenti mediante bonifico bancario comporta l'addebito al

beneficiario di commissioni e spese nella misura fissa di 2,50 euro (fatta eccezione per i contraenti la cui banca di appoggio sia Unicredit.

**ARTICOLO 6 - Cessione contratto e crediti, subappalto e cause di
risoluzione e recesso.**

In conformità a quanto disposto dall'art. 105 del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art 106 dello stesso Codice.

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, il Prestatore di Servizi potrà subappaltare il servizio nella misura del 5 % come indicato nella dichiarazione del 12/01/2017, rilasciata in sede di gara e conservata agli atti del fascicolo, previa autorizzazione della Stazione.

Si dà luogo alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- per quanto previsto all'art. 108 c.1 e c. 2 del Codice;
- in caso di transazioni finanziarie, relative a tutte le attività di cui al presente contratto, non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 136/2010;
- in caso di cessione del contratto, in tutto o in parte;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in caso di violazione dei Codici di comportamento di cui al successivo art. 13.
- in caso di violazione dell'art. 53 c. 16 ter del D.lgs 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors);
- in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti generali e speciali.

Le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e ritardo, nonché le modalità procedurali sono disciplinate e individuate nei relativi articoli del Codice e nell'art. 26 del Capitolato.

La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 109 del Codice, la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle somme dovute per legge. E' fatto divieto al Prestatore di Servizi di recedere dal contratto.

ARTICOLO 7 - Obblighi del Prestatore di Servizi

Nell'esecuzione del servizio il Prestatore di Servizi ha l'obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi ed ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, alle condizioni, orari, termini e modalità contenute nell'art. 9 del Capitolato, e alle istruzioni che verranno comunicate verbalmente o per iscritto dalla Stazione appaltante eseguendo tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte.

In particolare il Prestatore di servizi è tenuto:

- ad assicurarsi che gli studenti salgano e scendano alle fermate concordate, nel rispetto delle norme del codice della strada;
- ad osservare gli orari e gli itinerari prescritti, non apportandovi alcuna variazione, se non previa espressa autorizzazione del committente, derivante da situazioni connesse con la circolazione sia di tipo programmato (lavori) che non programmato (incidenti);
- a trasportare alunni portatori di handicap, laddove presenti, mediante automezzi appropriati ed attrezzature conformi alle vigenti norme di sicurezza.

E' fatto altresì obbligo all'aggiudicatario di dotare ciascun autista di telefono cellulare da utilizzare durante il servizio, per garantire l'immediata chiamata dei mezzi di soccorso, in caso di emergenza e la comunicazione all'Istituto

scolastico di riferimento e alla Città metropolitana di Firenze di eventuali incidenti che dovessero verificarsi e, comunque, in caso di emergenze; i numeri dei cellulari dati in dotazione saranno comunicati, a cura dell'aggiudicatario, alla Città metropolitana di Firenze e agli Istituti scolastici, al fine di consentire a questi ultimi di avvisare gli autisti in caso di necessità afferenti il servizio.

ARTICOLO 8 - Responsabilità

Il Prestatore di Servizi sarà responsabile dei danni, comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne l'Ente da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti l'erogazione del servizio.

Sarà a carico esclusivo del Prestatore di Servizi ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a cose, animali e/o persone, ancorché involontariamente o per fatti dolosi commessi da persone delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C., nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo e a tal fine dovrà manlevare e garantire l'Ente da ogni pretesa o domanda che dovesse essere proposta a tale titolo nei suoi confronti. Per le responsabilità del Prestatore di Servizi si richiama l'art. 1681 C.C., precisando che si debbano considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono i passeggeri durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e durante la salita e la discesa alle fermate.

Il Prestatore di Servizi deve essere in possesso, per tutto il periodo di valenza del presente appalto, delle coperture assicurative previste dalla normativa vigente, che garantiscano comunque il risarcimento dei danni a persone, cose o animali, prodotti nell'espletamento del servizio. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni previsti dalle assicurazioni stipulate restano a totale carico

dell'Appaltatore. L'Ente potrà verificare periodicamente la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio.

Il Prestatore di Servizi si obbliga a sollevare la Stazione Appaltante da ogni imposta, tassa, tributi etc., previsti per legge a causa dei suoi inadempimenti, così come l'Amministrazione rimane comunque estranea ai rapporti tra l'appaltatore ed i suoi eventuali subappaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.

Il Prestatore di Servizi risponde del comportamento dei dipendenti (o comunque dei soggetti da esso coinvolti) sia per l'esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza.

ARTICOLO 9 - Garanzia Fidejussoria

Il Prestatore di Servizi, ad impegno dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, ha prestato garanzia fidejussoria di € 4.643,10 (euro quattromilaseicentoquarantatre/10, mediante polizza fidejussoria n. 432349 del 02/03/2018, rilasciata da banca CR Firenze spa, Filiale Imprese di Montevarchi con le previsioni espresse di cui al c. 4 dell'art. 103, documento da ritenersi allegato al presente contratto, anche se non materialmente, in quanto depositato agli atti del fascicolo.

ARTICOLO 10 - Norme regolatrici

Il Prestatore di Servizi dichiara di aver preso esatta conoscenza e di accettare senza riserve le condizioni, prescrizioni ed obblighi contenuti nel Capitolato speciale, nell'Offerta Economica, nell'Offerta Tecnica, nello Schema Percorsi e nel richiamato contratto Rep. 21688/2017 e si obbliga a realizzare l'appalto nel pieno e integrale rispetto di tutte le norme tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici e in particolare a

rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti e collaboratori nonché le disposizioni e le prescrizioni che potranno essere impartite dal Direttore dell'esecuzione e dal RUP.

ARTICOLO 11 - Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto a carico del Prestatore di Servizi sono state versate alla Tesoreria della Città metropolitana di Firenze con bonifico del 05/03/2018. Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto verrà assoggettato all'imposta di registro in misura fissa (ai sensi dell'art. 11, Tariffa parte prima, del T.U. approvato con DPR n. 131/1986) e all'imposta di bollo in misura forfettaria per l'importo di € 45,00 (sul contratto originale e sugli allegati non soggetti a bollo fin dall'origine). Entrambe le imposte saranno assolte mediante MUI.

L'imposta di bollo sugli allegati "A", "B", "C" e "D" al presente contratto è stata assolta tramite apposizione di contrassegno telematico n. 01170466600264.

ARTICOLO 12 - Controversie

In caso intervengano controversie nell'esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, trova applicazione la parte VI, titolo I "Contenzioso" del Codice, con esclusione dell'arbitrato. Qualora non venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Firenze.

ARTICOLO 13 - Codici di comportamento

Il Prestatore di Servizi dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e dal Codice adottato dalla Città metropolitana di Firenze che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di comportamento della Città metropolitana, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 20 dicembre 2013, è consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente-2/codici-di-comportamento-e-disciplinari/>

ARTICOLO 14 - Tutela dati personali

La Stazione Appaltante, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m., informa il Prestatore di Servizi che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ARTICOLO 15 - Elenco Allegati

Allegati parte integrante:

Allegato “A” Capitolato Speciale di Appalto;

Allegato “B” Schema percorsi;

Allegati “C” Offerta Economica presentata dal Prestatore di Servizi;

Allegato “D” Offerta Tecnica presentata dal Prestatore di Servizi.

Allegati al contratto depositati agli atti e firmati in modo digitale:

Relazione illustrativa ed economica, schema di contratto approvati con Determina n. 1815 del 25/11/2016.

Allegati al contratto depositati agli atti e firmati in modo analogico:

Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva

=====

Le parti, espressamente e d'accordo fra loro, esonerano me Vice Segretario Vicario rogante, dalla lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto io Vice Segretario Vicario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero tredici (13) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma con me lo sottoscrivono con firma digitale con certificati di firma riconosciuti e validi.

Per la Città metropolitana di Firenze: F.to Rossana Biagioni

Per la ditta Pitti Viaggi srl: F.to Dero Baldecchi

Il Vice Segretario Vicario: F.to Rocco Conte

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il Prestatore di Servizi dichiara di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto della clausola di cui agli articoli 5, 6, 12 e 13 del presente contratto.

Per la ditta Pitti Viaggi srl: F.to Dero Baldecchi